

# AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

DELIBERAZIONE N. 16 / 2013

OGGETTO: TESECO S.p.A. – Concessione pluriennale, ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, delle aree demaniali marittime del comprensorio ex Seastok site nel Comune di Muggia nel Canale Navigabile di Zaule per la realizzazione di un terminale Ro-Ro in misura prevalente e multipurpose.

---

## IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 16 e 18;

VISTI gli artt. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e le relative norme del Regolamento di esecuzione del Codice stesso;

VISTE le linee di indirizzo indicate dal Piano Operativo Triennale, approvato con deliberazione del Comitato Portuale n. 4 di data 22.03.2013;

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti di data 20.01.2011 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

### PREMESSO:

- che con istanza di data 11.4.2011 (prot. APT n. 4578/A dd. 11.4.2011) la TESECO S.p.A. ha richiesto la concessione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 84/94, delle aree di circa mq. 59.000 site nel Comune di Muggia presso il Canale Navigabile di Zaule, allo scopo di realizzare interventi di bonifica, infrastrutturazione e banchinamento con realizzazione di un terminale Ro-Ro in misura prevalente e multipurpose, per la durata di anni sessanta al fine di ammortizzare gli investimenti previsti in base ad un progetto preliminare allegato all'istanza stessa, articolato in più fasi;

- che ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione l'istanza predetta è stata pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Muggia per il periodo dal 31.05.2011 al 29.06.2011;

### CONSIDERATO:

- che a seguito della pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni:

1) della E.M.T. S.r.l., formulata con nota del 23 giugno 2011, con la quale la Società, nel prendere atto favorevolmente dell'iniziativa prevista dalla TESECO S.p.A., ha auspicato un controllo dell'Autorità Portuale volto a garantire il massimo equilibrio e parità di requisiti e di condizioni economiche e normative fra i diversi soggetti concorrenti;

2) della Shell Italia S.p.A., formulata con nota di data 27 giugno 2011, con la quale viene evidenziata la necessità di mantenere le servitù che gravano sull'area richiesta in concessione dalla TESECO S.p.A. per non ostacolare l'attività della società petrolifera, come pure di rispettare le distanze di sicurezza, previste per legge, esterne al deposito Shell sia a terra che a mare;

3) dell'EZIT, formulata con nota del 28 giugno 2011, nella quale viene messo in evidenza l'obbligo a carico della TESECO S.p.A. - derivante dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 28.12.2005 tra la TESECO S.p.A., l'EZIT, i Comuni di Muggia, Trieste e San Dorligo, la Provincia di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia - di bonificare e cedere all'EZIT un'area di circa mq. 194.000 immediatamente retrostante alle aree demaniali richieste in concessione, che invece la TESECO S.p.A. intende trasformare in piazzale e viabilità di supporto al terminale marittimo;

- che le osservazioni presentate dai predetti soggetti sono state inoltrate alla TESECO S.p.A. e che la stessa ha fornito, con nota di data 28 luglio 2011 le proprie deduzioni, evidenziando che:

1) i rilievi mossi dalla E.M.T. S.r.l. non pregiudicano la concessione richiesta;

2) le questioni sollevate dalla Shell Italia S.p.A. sarebbero state esaminate una volta ricevuta, da parte della Shell Italia S.p.A. stessa, la documentazione tecnica relativa alle stesse, ad oggi non ancora pervenuta;

3) la TESECO S.p.A. si sarebbe impegnata a proseguire il confronto con l'EZIT al fine di finalizzare la verifica dei presupposti dell'intesa con il predetto Ente per raggiungere un accordo;

- che in data 15.3.2012 l'Avvocatura dello Stato ha trasmesso il ricorso ex art. 700 di data 5.3.2012 proposto dalla Samer & Co. Shipping S.r.l. contro la Teseco S.p.A., l'EZIT e l'Autorità Portuale, al fine di garantire l'applicazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza e di rispetto del mercato unico;

- che in considerazione del pendente giudizio presso il Tribunale di Trieste e delle problematiche, non risolte, connesse al predetto Accordo di Programma del 28.12.2005, con nota prot. APT 6508/A di data 23.5.2012 è stata comunicata alla TESECO S.p.A. la sospensione del procedimento concessorio in argomento, a tutela dell'interesse pubblico, ed è stato contestualmente richiesto alla TESECO S.p.A. di integrare l'istanza di concessione con i dati di traffico marittimo ai sensi degli artt. 16 e 18, L.84/94;

- che in data 29.3.2012 il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso della Samer & Co. Shipping S.r.l.;

- che avverso tale decisione la Samer & Co. Shipping S.r.l. ha proposto reclamo, rigettato dal Tribunale di Trieste con sentenza di data 6 giugno 2012;

- che in data 23 aprile 2012 si è svolta una riunione, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per valutare gli interessi pubblici ai fini della stipula di un Accordo di Programma relativamente al Masterplan presentato da TESECO S.p.A., nella quale le amministrazioni presenti hanno condiviso il percorso proposto dalla Regione di esaminare la proposta progettuale presentata dalla TESECO S.p.A. e di formalizzare le proprie risultanze istruttorie in una Conferenza di Servizi, che verrà indetta dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR 7/2000;

- che alla luce dei chiarimenti offerti dalla TESECO S.p.A. con nota di data 13.7.2012 e visto l'esito, favorevole a TESECO S.p.A., del contenzioso sopra indicato, considerato superato il principale motivo alla base della sospensione del procedimento, con nota prot. APT n. 9190/P di data 25.07.2012 è stato riattivato il procedimento in esame e sono state nel contempo ribadite le richieste già formulate dall'Autorità Portuale con nota prot. APT 6508/P di data 23.5.2012, in particolare è stata richiesta nuovamente la documentazione prevista dagli artt. 16 e 18 della L. 84/94;

- che con nota di data 27.5.2013 (prot. APT n. 5708/A di data 28.5.2013) la TESECO S.p.A. ha trasmesso il Piano Operativo redatto ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/94, relativo alla realizzazione e messa in esercizio del terminal Ro-Ro/multipurpose nell'area ex Aquila e nelle pertinenze demaniali richieste in concessione;

- che, in merito alle problematiche connesse allo scaduto Accordo di Programma sottoscritto in data 28.12.2005 tra la TESECO S.p.A., l'EZIT, i Comuni di Muggia, Trieste e San Dorligo, la Provincia di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, con nota raccomandata anticipata tramite PEC in data 19.7.2013 (prot. APT n. 7812/A di data 22.7.2013) la TESECO S.p.A. ha dichiarato che i giudizi risarcitori promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dall'EZIT riguardano attività da svolgersi su aree di proprietà privata diverse da quelle oggetto della concessione richiesta, rappresentando altresì che per effetto o in conseguenza di tali giudizi non sono sorti limiti alla libera disponibilità delle aree del comprensorio ex Aquila, che sono attualmente nella piena proprietà della TESECO S.p.A., e confermando che la porzione di esse funzionale al completamento dell'infrastruttura progettata (segnatamente le aree retrostanti a quelle demaniali richieste in concessione), in conformità con gli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, sarà destinata alla funzione di progetto espressa negli elaborati, nelle tavole e nelle relazioni presentate nell'ambito del procedimento;

- che con raccomandata anticipata a mezzo PEC di data 22.07.2013 (prot. APT 7908/A di data 23.7.2013) la TESECO S.p.A. ha trasmesso un'integrazione al piano operativo allegato alla predetta nota di data 27.05.2013, avente ad oggetto un dettagliato piano economico-finanziario a dimostrazione della sostenibilità del progetto nell'arco temporale concessorio richiesto di anni sessanta, corredato dall'asseverazione rilasciata dalla MAZARS S.p.A., primaria società di revisione;

TENUTO CONTO delle sopra citate osservazioni dell'EZIT, della E.M.T. S.r.l. e della Shell Italia S.p.A. nonché delle conseguenti deduzioni della TESECO S.p.A.;

RITENUTO che l'iniziativa della Teseco S.p.A. consenta di realizzare il potenziamento strategico del Porto di Trieste, in attuazione dei piani e dei programmi in essere, attraverso il recupero integrato non solo delle aree demaniali ma anche di quelle limitrofe, mediante l'integrale autofinanziamento dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura e dei preliminari interventi di bonifica, senza oneri finanziari a carico della parte pubblica;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- dell'Agenzia delle Dogane, con nota prot. 21658/RU di data 16.7.2013 (prot. APT 67629/A di data 16.07.2013);

- dell'Agenzia del Demanio, con nota prot. 2013/5130 pervenuta all'Autorità Portuale in data 18.7.2013 (prot. APT 7727/A di data 18.07.2013);

- dell'Ufficio Opere Marittime Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 4255 di data 22.7.2013 (prot. APT 7859/A di data 22.07.2013) con la quale è stato rilasciato un preliminare parere favorevole all'intervento, rinviando l'espressione del parere ex art. 12 del Reg. Cod. Nav. alla presentazione del progetto definitivo;

- della Capitaneria di Porto, con nota prot.10.3.3 di data 25.07.2013 (prot. APT 8023/A di data 25.07.2013) recante osservazioni e richieste di integrazione al fine di esprimere il parere compiuto di competenza;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Locale nella seduta del 25.7.2013;

VISTE le relazioni istruttorie dei Responsabili del Procedimento del Settore Demanio e della Direzione Controllo ed Attività d'Impresa;

SENTITO il Segretario Generale f.f.;

SU PROPOSTA del Presidente,

### DELIBERA

- di autorizzare la TESECO S.p.A. all'esercizio delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94;

- di assentire alla TESECO S.p.A. la concessione demaniale marittima della durata di anni 60 delle aree di complessivi mq. 60.332 su cui insiste un edificio della superficie di mq. 401, allo scopo di realizzare gli interventi di bonifica, infrastrutturazione e banchinamento con realizzazione di un terminale Ro-Ro in misura prevalente e multipurpose, ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 84/94.

La concessione sarà sottoposta al canone previsto dalle voci del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 – attualizzate all'anno 2013 - applicabili rispettivamente alle aree scoperte, aree di sponde e volumetrie per le opere di facile/difficile rimozione e per le pertinenze, a seconda delle varie fasi del cronoprogramma presentato dalla TESECO.

Tale canone verrà sottoposto agli aggiornamenti annuali previsti con Decreto Ministeriale a decorrere dal 2014 e potrà essere eventualmente ridotto in funzione degli investimenti sostenuti dalla Società concessionaria per le opere di straordinaria manutenzione valutate di interesse portuale come stabilito dal Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 e dal Decreto APT n. 1409 di data 27 novembre 2012 di approvazione del "Regolamento concessioni e canoni demaniali" e nei limiti previsti dal Regolamento medesimo.

La concessionaria dovrà costituire apposita cauzione per un importo non inferiore a due annualità del canone e analogamente, in qualità di impresa portuale, a costituire idonea garanzia.

La TESECO S.p.A. dovrà adottare tutte le misure volte a non limitare l'operatività della Shell Italia S.p.A., concessionaria delle aree limitrofe.

Resta inteso che prima dell'avvio dei lavori dovranno essere acquisiti tutti gli altri eventuali pareri/autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente presso gli altri Enti/Autorità competenti.

Dovrà altresì essere trovata una soluzione al sopra citato contenzioso tra TESECO S.p.A., la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'EZIT, volta ad assicurare la certezza giuridica sulla disponibilità delle aree retrostanti, adiacenti a quelle demaniali assentite in concessione.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, 26 LUG. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
dott.ssa Marina Morsani